

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2060 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023

che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale.
- (2) In particolare, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento stabilisce che i prodotti della pesca catturati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito («Stato di bandiera») e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se lo Stato di bandiera del peschereccio interessato è elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
- (3) Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che i prodotti della pesca catturati da una nave dello Stato di bandiera e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del suo diritto nazionale, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento, non siano importati nel Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica sono effettivamente attuate dal Regno Unito («prove scritte»).
- (4) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e, all'articolo 12, paragrafo 1, vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca provenienti da pesca INN. L'articolo 20 di tale regolamento stabilisce inoltre norme per la notifica alla Commissione da parte degli Stati terzi di bandiera ai fini dell'accettazione dei certificati di cattura convalidati da tali Stati di bandiera, per garantire, tra l'altro, che le partite di prodotti della pesca che entrano nell'Unione da paesi terzi rispettino tale divieto.

⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

